

LOTTO N.1

CAPITOLATO D'ONERI
PER LA COPERTURA DEL RISCHIO

R.C.A. E GARANZIE ACCESSORIE

Parco veicoli della Società

MULTISS S.P.A.

CONTRAENTE/ASSICURATO

MULTISS S.p.A.

Sede Legale: P.zza d'Italia, 31 07100 SASSARI

Sede Amministrativa: Z.I. Predda Niedda Nord str. 28 07100 SASSARI

MASSIMALI E SOMME DA ASSICURARE

Come da allegato

DURATA CONTRATTUALE

Dalle ore 24,00 del 30/06/2021

SCADENZA

Alle ore 24,00 del 30/06/2022 senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

ART.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

L'eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudicheranno il presente contratto di assicurazione.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione.

ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art.898 CC)

ART. 5 - DENUNCIA DI SINISTRO

I sinistri saranno denunciati per iscritto entro il termine di trenta giorni dal momento in cui il Settore Competente ne sia venuta a conoscenza.

La Multiss S.p.A. fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.

ART. 6 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 7 - CONTROVERSIE E COLLEGIO ARBITRALE

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, la vertenza viene deferita ad un Collegio Arbitrale che risiede nel luogo di residenza dell'Assicurato. Il collegio è composto di tre arbitri, di cui due nominati dalle Parti, una per ciascuna, ed il terzo sarà nominato dal Presidente del tribunale del luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale.

Tale luogo è quello della sede legale della Contraente.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro decisioni impegnano le Parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.

Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

ART. 8 - TITOLARIETA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza, non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

ART. 9 - INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

ART. 11 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del presente contratto, viene stabilita in 12 mesi dalle ore 24 del 31/03/2021 alle ore 24 del 31/03/2022 e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello della Sede dell'assicurato

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C.A. E GARANZIE ACCESSORIE

ART. 13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E MASSIMALI

Premesso che:

- l'intero parco veicoli a motore dell'Ente è descritto in allegato
- i mezzi sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, nonché
 1. potenza fiscale per il parco autovetture;
 2. peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri;
- viene riportato lo stato dei sinistri relativo alla classe di destinazione indicando:
 1. classe di bonus/malus per le autovetture;
 2. classe di bonus/malus per gli autocarri;

si assicura l'intero parco veicoli a motore con un massimale per sinistro così individuato:

€ 3.000.000,00 massimale unico per autovetture.

ART. 14 - TIPOLOGIA DI POLIZZA E DEL RISCHIO R.C.A.

Il contratto di assicurazione conterrà le Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di legge vigente (L. n 990/1969 e successive modificazioni), dalle condizioni ANIA, integrate dalle condizioni di seguito previste.

- Garanzie Base:
rischi previsti dalla normativa vigente (RCA obbligatoria), derivanti dalla circolazione sia su area pubblica che privata, intendendosi per circolazione sia il movimento quanto la sosta o la fermata.
- Forma Tariffaria:
 - Ü Bonus Malus per le autovetture;
 - Ü Bonus Malus per gli autocarri;

I mezzi da assicurare sono descritti all'Allegato inserito nel capitolato.

La formula del contratto consiste preferibilmente in una unica polizza amministrata con libro matricola; tuttavia, ferme restando le condizioni contrattuali previste, saranno ammesse anche polizze singole.

ART. 15 - VARIAZIONE PARCO AUTOMEZZI

I nuovi mezzi acquistati nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi ed alle medesime condizioni della presente polizza.

Per i mezzi soggetti a tariffa bonus/malus o con classi di merito, le eventuali sostituzioni, a condizione che l'inclusione e l'esclusione siano effettuate simultaneamente, avverranno conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

ART. 16 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Le inclusioni di nuovi mezzi od esclusioni di mezzi assicurati verranno comunicati dall'Assicurato al loro verificarsi.

La Compagnia di Assicurazione emetterà alla scadenza del contratto apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra.

La differenza (attiva o passiva) risultante dall'appendice di regolazione sarà versata nei tempi contrattualmente previsti dalle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" che decorreranno dal ricevimento del documento di regolazione.

ART. 17 - SINISTRI

La Società si impegna a fornire, dietro richiesta del Contraente e con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti dati:

- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell'iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati.

ART. 18 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate, inoltre, per le seguenti condizioni particolari:

a) l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

1) dell'Ente o Società proprietaria o del conducente del veicolo assicurato:

- a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- b) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di *ebbrezza*, o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L.30/4/92 n.285 del codice della strada, relativo Regolamento e successive modifiche;
- c) se il Conducente e' in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;

l'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente proprietario o la Società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

- d) se il Conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia volontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Conducente.

2) del solo Ente o Società proprietaria del veicolo assicurato:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Ente proprietario o la Società proprietaria non fossero a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

- b) l'Impresa garantisce la responsabilità dell'Assicurato e del Conducente per le lesioni personali subite da terzi trasportati in cabina di guida, anche se non addetti all'uso del veicolo o delle cose trasportate, od al fianco del conducente a bordo di veicoli anche non destinati al trasporto di persone, a condizione che il loro numero non superi quello indicato dalla carta di circolazione.

I massimali di esposizione per questa garanzia sono pari a quelli previsti per la garanzia RCA.

ART. 19 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Lichtenstein, della Croazia e della Repubblica di Cipro.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della "Carta Verde", le cui sigle internazionali riportate sulla medesima non siano barrate.

L'Impresa su richiesta del Contraente/Assicurato è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

ART.20 - GARANZIE ACCESSORIE

20.A *Ricorso Terzi da Incendio*

L'impresa, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o

animali) con il limite massimo di € 500.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

20.B Spese di recupero

Qualora in seguito a sinistri conseguenti ad incendio, furto, eventi socio-politici, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società deve rimborsare le spese di recupero, purché documentate, fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro.

Si precisa che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina.

Oltre alle spese di recupero del veicolo, la Società deve rimborsare altresì le spese sostenute dalle persone trasportate per il rientro al proprio domicilio, entro il limite di Euro 2.500,00 sopra citato.

20.C Responsabilità Civile dei trasportati

L'impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per i danni involontariamente arrecati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

20.D Imbrattamento della Tappezzeria

L'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso a vittime della strada.

20.E Rottura cristalli

L'impresa rimborsa le spese sostenute per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi fino a €500,00 per evento.

20.F Spese di immatricolazione, spese di assicurazione R.C.A. - Tassa di proprietà

Le garanzie operano in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

L'Impresa rimborsa:

- Ü le spese di immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo fino a € 300,00 per evento;
- Ü la quota parte di premio R.C.A., al netto delle imposte, intercorrente fra la data dell'evento e quella della scadenza del certificato di assicurazione;
- Ü la quota parte dell'importo versato per la tassa di proprietà intercorrente fra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto.

ART.21 - RISCHIO INCENDIO, FURTO ED EVENTI SPECIALI

La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati conseguenti a:

- a) incendio, scoppio ed esplosione, azione del fulmine;
- b) furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nel tentativo, nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;
- c) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- d) inondazioni, trombe d'aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine, purché il veicolo sia assicurato per la garanzia incendio.

Le garanzie di cui alla lettera c) sono prestate con una applicazione del 10% di scoperto e un minimo non indennizzabile di € 100,00 sull'ammontare del danno stesso.

La Società s'impegna qualora la polizza venga stipulata per una durata superiore ad un anno, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo premio.